

CONVENZIONE DI PROROGA RILASCIO IMMOBILE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di seguito denominata per brevità A.O.U., con sede alla via S. Pansini, n. 5 – 80131 Napoli, codice fiscale e partita IVA n.06909360635, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo VIGGIANI, legale rappresentante dell'A.O.U. Federico II, ivi domiciliato per carica

E

La Società INTER WORLD VIAGGI s.r.l., con sede alla via S. Pansini, n. 5 – 80131 Napoli– P. IVA 06826061217, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Teodoro DI NOLA

PREMESSO

-che, in data 28.07.2009, veniva sottoscritta la convenzione di proroga di rilascio immobile di cui al contratto rep. n. 112 del 21.10.1999, avente ad oggetto la concessione in uso di un locale sito nell'ambito dell'A.O.U. Federico II, adibito ad Agenzia di Viaggi, con scadenza al 27.04.2014, rinnovabile automaticamente per ulteriori 5 anni e, pertanto, al 27.07.2019, fatta salva la facoltà di disdetta, almeno 3 mesi prima di detta scadenza, tra l'A.O.U. e la INTERWORLD s.r.l., con sede in Napoli alla via Michelangelo Schipa, n. 136, in persona dell'Amministratore unico Sig.ra Annamaria Suriano;-----

-che la Società INTERWORLD s.r.l. cessava la propria attività sociale con conseguente sua cancellazione, in data 10.12.2012, dal Registro delle Imprese di Napoli;-----

-che con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 18.11.2013, veniva approvata la scrittura ricognitiva di convenzione di proroga rilascio

immobile, a favore della società INTER WORLD VIAGGI s.r.l., costituita con atto del 24.01.2011 ed iscritta, in data 08.02.2011, nel Registro delle Imprese di Napoli;-----

-che, per effetto della succitata scrittura ricognitiva, modificata solo ed esclusivamente per l'identificazione del soggetto conduttore, la società INTER WORLD VIAGGI s.r.l., si impegnava a rispettare tutte le clausole di cui alla richiamata convenzione di proroga rilascio immobile;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante ed è logica e giuridica premessa di ciò che qui si documenta e conviene, stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa che precede è patto.-----

ART. 2 – Le Parti hanno concordemente convenuto di procrastinare improrogabilmente il rilascio dell'immobile, scaduto il 27.04.2019, fino al 27.04.2024. A tale scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, previa formale richiesta-----

ART. 3 – La revoca della concessione in uso, con preavviso di tre mesi, potrà avvenire anche prima delle prefissate scadenze, per perseguire esigenze di pubblico interesse.-----

ART. 4 – E' data la possibilità a ciascuna delle Parti, con preavviso di tre mesi, di recedere, unilateralmente, dal presente atto prima delle prefissate scadenze, nel caso di comprovata passività in considerazione del fine commerciale.-----

ART. 5 – La Società INTER WORLD VIAGGI s.r.l. si impegna a corrispondere all'A.O.U. il canone di € 8.520,00/anno

(ottomilacinquecentoventi/00), omnicomprensivo di spese generali, da pagarsi mediante versamenti trimestrali anticipati presso l'Agenzia Policlinico di Intesa Sanpaolo S.p.A., Istituto Cassiere dell'A.O.U., indicandone la causale.-----

ART. 6 – Si conviene che sarà la Concessionaria INTER WORLD VIAGGI s.r.l. a provvedere, a proprie cure e spese, alla pulizia ordinaria del locale concesso in uso. Gli accomodi per ordinaria manutenzione e quelli prescritti dall'art. 1609 del c.c. restano anch'essi a carico della suddetta Agenzia.-----

ART. 7 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione e la bollatura, in caso d'uso, sono a carico della INTER WORLD VIAGGI s.r.l.. In tal caso, sarà cura della stessa trasmettere all'A.O.U. copia del contratto dopo l'avvenuta registrazione all'Ufficio del Registro, così come la stessa concessionaria provvederà a propria cura e spese anche agli eventuali oneri per la registrazione e/o bollature successive alla stipula e ciò fino alla scadenza contrattuale.-----

ART. 8 – Resta inteso, tra le Parti, che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Napoli, sede legale dell'A.O.U.-----

NAPOLI,_____

L'AMMINISTRATORE UNICO
dell'INTER WORLD VIAGGI s.r.l.
Sig. Teodoro DI NOLA

IL DIRETTORE GENERALE
dell'A.O.U. FEDERICO II
Dott. Vincenzo VIGGIANI